



Federazione  
Motociclistica  
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 5/26

Dec. n. 5/26

Il giorno 29 maggio 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Paolo De Matteis - Presidente

Avv. Aurelia Panetta - Componente

Avv. Cecilia Prota - Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul deferimento di :

**BOTTONI Sesto**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato 2026 col M.C. "A. FAGIOLI CINGOLI", con tessera n° 26072495; sottoposto a sospensione cautelare fino al 7 giugno 2026;

**incolpato di:**

"violazione dell'**art. 10 (frode sportiva)** del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto risulta essere in possesso di una tessera da Addetto al Percorso Fuoristrada/Velocità con scadenza 2027, pur non risultando nel sistema federale tra il personale in attività per tale mansione.

Dalla visione della tessera codice n. U07086, acquisita in copia agli atti, risulta evidente l'alterazione dell'effettivo anno di scadenza (2024)".

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il procedimento trae origine dalle segnalazioni pervenute il 1-4-2026 alla Procura Federale da parte del Presidente del Gruppo Direttori di Gara e del Responsabile della Segreteria Ufficiali di Gara, aventi ad oggetto un'irregolarità imputabile al Sig. Sesto Bottoni, tesserato per l'anno sportivo 2026 con il M.C. "A. Fagioli Cingoli".

Dagli accertamenti effettuati emergeva che il tesserato, avendo partecipato al corso di aggiornamento U11 Fuoristrada/Velocità in data 16-2-2024, aveva ricevuto una tessera federale da "*Addetto al Percorso Fuoristrada/Velocità*" (codice U07086) con validità limitata al periodo 2024-2024. Tale limitazione temporale era dovuta al raggiungimento da parte del Bottoni del limite massimo di età consentito (75 anni al 31 dicembre 2024), come previsto dal Regolamento Addetti alle Manifestazioni. Ciononostante, da successivi riscontri richiesti da diversi Moto Club, emergeva che il Sig. Bottoni stesse esibendo una tessera la cui data di scadenza originaria era stata materialmente alterata in «2027».

A fronte della gravità dei fatti e del pericolo di reiterazione dell'illecito, la Procura Federale, in data 3-4-2026, formulava richiesta di sospensione cautelare. Con ordinanza del 7-4-2026, questo Tribunale disponeva a carico dell'incolpato la misura della sospensione da ogni attività sportiva e federale per la durata di mesi due, con contestuale ritiro della tessera n. 26072495. Tale provvedimento veniva confermato all'udienza ex art. 91.3 R.d.G. tenutasi il 10-4-2026, alla quale l'incolpato, benché regolarmente citato, non si presentava.

Esaurita la fase cautelare e notificato l'intendimento di procedere al deferimento, in data 6-5-2026 la Procura Federale deferiva il Sig. Sesto Bottoni per violazione dell'art. 10 (Frode sportiva) del Regolamento di Giustizia per i fatti in epigrafe.

Con decreto dell'8-5-2026, il Tribunale Federale disponeva la citazione dell'incolpato, fissando per la trattazione del procedimento l'udienza del 29-5-2026.

Nelle more della celebrazione dell'udienza, l'incolpato faceva pervenire, per il tramite della Segreteria degli Organi di Giustizia, una comunicazione con la quale ammetteva pacificamente le proprie responsabilità, dichiarando a propria difesa: *"Chiedo scusa a tutta la federazione di tutto, ho sbagliato, la causa di tutto è stata la passione e la tanta volontà di farlo, chiedo scusa di nuovo"*.

All'udienza del 29-5-2026, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, risultava assente il deferito. Il Procuratore Federale si riportava al capo di incolpazione, chiedendo irrogarsi la sanzione inibitoria del ritiro della tessera di mesi 12.

Il Tribunale tratteneva la causa per la decisione.

### **MOTIVAZIONE**

La responsabilità dell'illecito ascritto al deferito deve ritenersi pienamente accertata e provata alla luce della disamina delle evidenze documentali acquisite agli atti, nonché corroborata dalla pacifica ammissione dei fatti da parte dello stesso incolpato.

In punto di fatto, la materialità della condotta contestata risulta inequivocabile. Dalla visione della copia della tessera federale recante il codice n. U07086, acquisita agli atti a seguito delle segnalazioni pervenute dal Gruppo Direttori di Gara, emerge l'alterazione materiale dell'effettivo anno di scadenza originario. La validità del titolo, originariamente limitata al 2024 stante il raggiungimento del limite anagrafico inderogabile dei 75 anni da parte del tesserato, risulta infatti contraffatta e posticipata al «2027».

A tale quadro probatorio di natura documentale si aggiunge, a definitiva e convergente conferma dell'impianto accusatorio, la piena confessione resa dall'incolpato. Come sopra evidenziato, con comunicazione del 9-5-2026, il Sig. Bottoni ha ammesso la propria responsabilità, non contestando la falsità del documento ma riconducendo il proprio operato all'eccesso di «passione», rivolgendo contestualmente formali scuse a tutta la Federazione.

Pertanto, la dinamica degli eventi che ha originato il deferimento non è in alcun modo oggetto di contestazione e può dirsi integralmente accertata.

\*\*\*\*\*

La condotta posta in essere dal deferito integra pienamente la fattispecie della frode sportiva, così come disciplinata dall'art. 10 del Regolamento di Giustizia FMI. Tale norma sanziona *"ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere le norme per la partecipazione all'attività agonistica federale, mediante false dichiarazioni o documenti attestanti l'età o altri requisiti"*.

La materiale alterazione della scadenza della tessera al fine di aggirare il limite anagrafico inderogabile di 75 anni rientra pacificamente in questa definizione.

L'illecito in esame si configura, per sua natura, come reato di pericolo presunto. Ciò implica che la violazione si perfeziona con il mero compimento dell'atto fraudolento, indipendentemente dal verificarsi di un danno effettivo, in quanto la norma mira a tutelare in via anticipata la lealtà, la correttezza e soprattutto la sicurezza delle competizioni.

Sotto questo profilo, la gravità dei fatti contestati al Sig. Bottoni è di assoluto rilievo e non può in alcun modo essere derubricata o giustificata invocando un mero «*eccesso di passione*», come preteso dall'incolpato.

La volontarietà dell'azione falsificatoria denota un chiaro dolo specifico e la deliberata intenzione di ingannare il sistema federale.

Occorre infatti evidenziare i gravissimi rischi a cui il tesserato ha esposto l'incolumità propria e altrui, nonché la regolarità delle manifestazioni: operando abusivamente in veste di ufficiale di percorso senza possedere i requisiti normativi, nel malaugurato caso di un incidente il Sig. Bottoni sarebbe risultato sprovvisto di copertura assicurativa.

Ciò posto, nella fase di determinazione della sanzione, questo Tribunale è tuttavia chiamato a valutare non solo la gravità oggettiva e le modalità dell'azione, ma anche la condotta susseguente.

Se da un lato l'illecito è grave e deliberato, dall'altro lato occorre dare atto che il Sig. Bottoni abbia formalmente e pacificamente ammesso le proprie colpe, presentando sentite scuse a tutta la Federazione.

Secondo i consolidati principi della Giustizia Sportiva, la respiscenza e l'immediata ammissione dei fatti vengono sempre valutati

positivamente, fungendo da elementi decisivi per il recupero del tesserato e per la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

In virtù di tali comportamenti collaborativi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del R.d.G., che conferisce al Giudice il potere di valutare circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione, il Collegio ritiene doveroso riconoscere all'incolpato le circostanze attenuanti.

Di conseguenza, prendendo le mosse dalla sanzione base di mesi 12 di ritiro della tessera richiesta dalla Procura Federale - pena ritenuta congrua e proporzionata al grave potenziale lesivo della condotta - il Tribunale applica la riduzione derivante dalle suddette attenuanti, determinando la **sanzione finale in mesi 8 (otto) di ritiro della tessera**. Da tale periodo andrà detratto il periodo di sospensione cautelare (mesi due) già interamente presofferto dall'incolpato, fissando così il termine finale della sanzione al 7 dicembre 2026.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 10, 29, 44.2 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

**BOTTONI Sesto**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato 2026 col M.C. "A. FAGIOLI CINGOLI", con tessera n° 26072495;

**responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto gli applica - ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera per mesi 8 (otto), detratto il presofferto, con fine sanzione per il 7 dicembre 2026.**

Il Presidente T.F.  
Avv. Paolo De Matteis

Depositato il 3 giugno 2026



Si comunichi a cura della Segreteria a;

Bottoni Sesto;  
Procuratore Federale;  
Presidente Federale;  
Segretario Generale;  
Gruppo Commissari di Gara;  
Gruppo Direttori di Gara;  
Settore Tecnico Sportivo;  
Ufficio Tesseramento;  
Ufficio Fuoristrada;  
Ufficio Velocità;  
Motoclub di appartenenza;  
Co. re. Marche;  
Ufficio Comunicazione FMI.

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma RM – Tel. 06.32488.514  
[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it) - [giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)  
[www.federmoto.it](http://www.federmoto.it)